

## **COMUNE DI CASTELLANZA**

**"Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone e ad Enti Pubblici e Privati" (ex art. 12 Legge 7/8/90 n. 241)**

# COMUNE DI CASTELLANZA

## "Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a persone e ad Enti Pubblici e Privati" (ex art. 12 Legge 7/8/90 n. 241)

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1 - Finalità.**

L'Amministrazione Comunale si pone come finalità generale quella di agevolare, sostenere ed incentivare gli interventi rivolti alla Comunità Locale contribuendo alla eliminazione dello stato di bisogno delle persone in difficoltà a garanzia di una esistenza dignitosa e promuovendo il benessere del singolo e della Comunità. L'Amministrazione Comunale promuove le forme associative necessarie allo sviluppo della vita culturale, ricreativa, formativa, sportiva, economica e sociale della comunità locale.

##### **Art. 2 - Oggetto.**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7/8/90 n. 241, definisce i criteri generali e le modalità per la concessione di contributi economici a Enti Pubblici e Privati.

Gli interventi posti a carico del Bilancio comunale, nei limiti delle risorse stanziare nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità, si distinguono in:

- a) concessione di contributi ad Enti Pubblici e Privati; erogazione finanziaria ordinaria e straordinaria ed altri tipi di benefici a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della Comunità Locale;
- b) assistenza economica: continuativa, straordinaria e complementare, quale sostegno a favore di nuclei familiari o persone singole in condizioni di bisogno (indigenza);
- c) criteri e modalità per la determinazione del concorso dell'utenza e degli obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. al costo dei servizi.

##### **Art. 3 - Procedimento.**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e i benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione di contributi o assistenza economica a carico del Bilancio Comunale consta delle seguenti fasi:

- 1) domanda (istanza) del richiedente;
- 2) istruttoria da parte dell'ufficio preposto;
- 3) emanazione del provvedimento di erogazione o diniego.

## TITOLO II

### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED UTILIZZO DI STRUTTURE PUBBLICHE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

#### **Art. 4 - Destinatari.**

Sono i soggetti indicati all'art. 2 punto a) che operano nelle seguenti aree con le relative finalità di intervento:

- Sociale. Hanno finalità solidaristiche e di promozione umana. Intervengono inoltre nei vari campi in cui si manifesta il disagio sociale, privilegiando le attività con minori, anziani e disabili.
- Ambiente. Hanno la finalità di sensibilizzare la Comunità alle tematiche naturalistiche ed ecologiche, promuovendo e proponendo interventi sul territorio.
- Educazione e Cultura. Hanno come finalità l'attivazione e l'incremento di attività educative, musicali, teatrali, artistiche e culturali in genere.
- Sportive e di tempo libero. Hanno come finalità l'uso educativo del tempo libero volto allo sviluppo delle attività ricreative, sportive e turistiche.

I soggetti destinatari di contributi possono gestire attività o servizi assunti integralmente in proprio, attività innovative e sperimentali, attività integrative od supporto ai servizi pubblici.

#### **Art. 5 - Procedura per la richiesta di contributi ordinari da parte di Enti Pubblici e Privati.**

Il Rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo, Cooperativa o simile richiedente è tenuto a comunicare al Comune entro il 31 luglio di ogni anno, per mezzo di una relazione e/o di un piano programma, l'attività da svolgere e le iniziative programmate per l'esercizio successivo per le quali viene presentata istanza di contributo. La domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco deve contenere:

- le generalità e la qualità del richiedente e la relativa firma;
- l'ambito di attività;
- l'esposizione motivata delle ragioni per le quali si chiede il contributo ordinario.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e sarà valutata in base ai criteri di cui ai punti 1) e 2):

- 1) relazione illustrativa dell'attività programmata e delle iniziative che si intendono realizzare nell'esercizio indicando il numero dei soggetti coinvolti, i costi, l'entità del contributo richiesto;
- 2) relazione di sintesi dei risultati ottenuti e delle attività svolte nel precedente esercizio;
- 3) copia dello Statuto dell'Ente qualora non fosse già depositata presso il Comune;
- 4) dichiarazione di impegno a far risultare attraverso gli atti di pubblicizzazione dell'attività oggetto della richiesta di contributo che la stessa è realizzata con il sostegno economico del Comune;
- 5) ultimo Conto Consuntivo, Bilancio di Previsione dell'anno in corso aggiornato con eventuali entrate e/o spese consistenti non preventivate.

### **Art. 6 - Istruttoria della domanda di contributo ordinario**

Il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità;
- b) effettua accertamenti tecnici ed ispezioni anche avvalendosi della collaborazione di altri settori comunali;
- c) richiede l'eventuale esibizione documentale ritenuta necessaria e/o la rettifica di istanze o dichiarazioni erronee o incomplete;
- d) il responsabile di Settore adotta il provvedimento di concessione o di diniego all'istanza di contributo entro il 31 ottobre in base ai criteri di cui all'art. 5.

### **Art. 7 - Procedura per la richiesta di contributi straordinari da parte di Enti Pubblici e Privati.**

Il Rappresentante dell'Ente, Associazione, Gruppo, Cooperativa o simile richiedente presenta al Comune una domanda in carta semplice contenente la richiesta di contributo straordinario corredata del prospetto delle spese e delle entrate derivanti dall'attuazione dell'iniziativa.

### **Art. 8 - Istruttoria della domanda di contributo straordinario**

Il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di contributi straordinari è di competenza del Responsabile di Settore e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) motivazione dell'interesse pubblico per l'accoglimento dell'istanza;
- b) l'indicazione dei provvedimenti deliberati nello stesso esercizio a favore dello stesso Ente;
- c) la presa d'atto che, ai fini della liquidazione del contributo concesso, il settore competente provvederà a richiedere all'ente beneficiario la relazione illustrativa dell'attività svolta corredata della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- d) la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti con il presente Regolamento all'articolo 5, punti 1 e 2.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è fissato nel Regolamento per il Diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi, partecipazione al procedimento amministrativo e per il trattamento dei dati personali.

### **Art. 9 - Utilizzo di strutture pubbliche**

Su base convenzionale, l'Amministrazione comunale può concedere gratuitamente o in forma agevolata immobili o strutture comunali per un periodo di tempo continuativo a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della Comunità locale previa relazione illustrativa dell'attività programmata. Per quanto concerne le strutture dei Centri Culturali Polivalenti e delle attrezzature sportive comunali si fa espresso riferimento ai regolamenti e alle convenzioni esistenti che qui si intendono integralmente recepite.

In caso di concessioni straordinarie di immobili, per utilizzi occasionali e isolati, il responsabile del Servizio interessato dalla richiesta dovrà acquisire il parere del Settore Vigilanza urbana e del Settore Lavori Pubblici e sottoporrà all'Amministrazione comunale la richiesta per la concessione dell'immobile prima di procedere alla concessione dell'immobile.

Potranno fare domanda per la concessione di immobili gli Enti e le Associazioni di cui al precedente articolo 4 producendo lo statuto dell'associazione qualora non ancora depositato e una richiesta motivata corredata da una dichiarazione di impegno a far risultare attraverso gli atti di pubblicizzazione dell'attività oggetto della richiesta di concessione che la stessa è realizzata con il sostegno del Comune.

## TITOLO III

### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI CONTRIBUTO ECONOMICO

#### **Art. 10 – Destinatari**

Destinatari dell'assistenza economica e dei contributi integrativi sono le persone singole e i nuclei familiari con residenza anagrafica in Castellanza.

Subordinatamente alla disponibilità di risorse possono essere ammessi alla fruizione degli interventi di natura economica comunali anche persone residenti in altri Comuni.

In tal caso verrà richiesta la copertura dell'intervento al Comune di residenza.

Le persone temporaneamente dimoranti in Castellanza fruiscono dei soli interventi indifferibili legati a situazioni di bisogno non risolvibili con l'invito a rivolgersi alla Regione o allo Stato di appartenenza.

#### **Art. 11- Individuazione del minimo vitale e della situazione economica dei richiedenti e dei parenti tenuti agli alimenti ex. art.433.c.c.**

Per la soglia del minimo vitale e le modalità di calcolo della scala di equivalenza in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare, si fa riferimento al Regolamento per l'applicazione dell'Isee.

La soglia del minimo vitale individuata è comunque pari a quella del minimo pensionistico Inps, pari a L. 10.000.000 circa per l'anno 2000, soglia che verrà adeguata annualmente.

Si allegano al presente regolamento, per chiarezza di lettura, le tabelle 1 e 2 del D .Lgs. 109/98 a cui riferirsi per le modalità da seguire per il calcolo della situazione economica familiare, che è data dalla somma dei redditi Irpef più i valori riferiti al patrimonio mobiliare e immobiliare.

Per ciò che concerne l'accesso a servizi con prestazioni sociali agevolate si rinvia al successivo Titolo IV.

#### **Art. 12 – Criteri per la determinazione della situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti**

Il reddito di eventuali soggetti obbligati agli alimenti, cui peraltro compete prestare assistenza in via prioritaria rispetto al Comune, è determinato sulla base della situazione economica familiare ma tenendo conto della diversa pregnanza dei rapporti: parentali coinvolti, verrà considerato secondo percentuali diversificate e precisamente

al 100% nel caso di coniugi, dei figli, dei genitori

al 50% nel caso degli altri ascendenti o discendenti, degli affini, dei fratelli.

Per la raccolta dei dati relativi alla condizione economica familiare dei richiedenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Servizi Sociali si servirà dei moduli di autocertificazione previsti per legge, nonché di tutte le verifiche che gli operatori sociali riterranno opportune per la conoscenza della situazione.

#### **Art. 13 – Assistenza economica a persone singole o a nuclei familiari**

Gli interventi di assistenza economica di cui all'art. 2 punto b) sono erogati in favore di persone singole o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico (indigenza) al fine di prevenire fenomeni di emarginazione per motivi di reddito.

L'intervento comunale ha carattere straordinario e complementare rispetto alla specifica competenza statale, di natura previdenziale e/o assistenziale, che ha l'onere di assicurare i mezzi minimi necessari per vivere ai cittadini inabili al lavoro (anziani, handicappati, minori) e sprovvisti dei mezzi necessari di sussistenza.

L'assistenza economica comunale ordinaria, a fronte di accertate difficoltà, può tradursi in" contributi continuativi (mensili, trimestrali) a valenza preventiva (interventi tempestivi di integrazione del reddito per prevenire la cronicizzazione di situazioni debitorie dovute a reali carenze di reddito) o in contributi "una tantum" a valenza prevalentemente riparatoria (a copertura di emergenze relative a bisogni fondamentali)

A titolo esemplificativo possono essere erogati contributi per:

- il pagamento dei consumi di rete (luce, gas, acqua);
- il pagamento del canone di locazione e le spese derivanti dal riscaldamento;
- il pagamento di spese sostenute a scopo terapeutico, visite specialistiche, terapie farmacologiche, sedute

riabilitative, ausili protesici .... non coperte dal servizio sanitario nazionale.

L'assistenza economica ai singoli o ai nuclei familiari di norma è parte integrante di un progetto globale di sostegno sociale nelle sue complesse variabili.

Per tale motivo l'istruttoria delle richieste di contributo è di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali che, esperite le più opportune valutazioni, anche in ordine all'intervento degli obbligati agli alimenti, procede nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Vengono esclusi dall'assistenza economica:

- coloro che hanno parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) che di fatto assolvono all'obbligo alimentare;
- coloro che ostentano un tenore di vita incoerente con il reddito dichiarato.

#### **Art. 14 - Contributo per integrazioni rette derivanti da inserimenti in strutture residenziali**

Tale intervento economico è previsto in favore di soggetti portatori di bisogni specifici, assistenziali e/o educativi, quali anziani e invalidi, adulti soggetti a rischio di emarginazione, portatori di handicap per i quali la copertura del costo della retta avviene come segue:

- L'interessato contribuisce con il proprio reddito personale mensile netto (pensione, indennità di accompagnamento, altri redditi). La tredicesima mensilità rimane, di norma, per intero al ricoverato per le spese personali.
- Gli obbligati agli alimenti, ex art. 433 c.c., vengono chiamati a concorrere al pagamento della quota di retta eccedente il reddito personale del congiunto sulla base del reddito calcolato secondo i criteri dell'Indicatore della situazione economica equivalente in misura correlata al grado di parentela dei rapporti parentali, di cui all'art. 12.

L'intervento dell'Amministrazione Comunale consiste nell'integrazione del costo retta non coperto dal reddito del ricoverato e dal concorso degli obbligati agli alimenti.

#### **Art. 15- Contributo sostitutivo al ricovero**

E' finalizzato a favorire il permanere del soggetto nel proprio contesto abitativo, procrastinando il ricorso a strutture residenziali.

Viene erogato in favore di soggetti anziani, invalidi e portatori di handicap in situazioni particolari, con una condizione psicofisica precaria ed in condizione economica inferiore al minimo vitale. E' finalizzato all'attuazione in ambito domiciliare di prestazioni assistenziali non garantibili mediante il servizio di assistenza domiciliare.

Tale intervento è concesso sulla base di un progetto scritto a cura dell'assistente sociale e ha carattere continuativo.

## **Art. 16 - Affidato di minori a famiglie, Comunità, Istituti.**

La misura del concorso degli obbligati agli alimenti all'onere economico conseguente all'affido di minori a Comunità, Istituti viene determinata su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali.

L'inopportunità di prefissare standard di riferimento per tale compartecipazione deriva:

- a) dalla multiproblematicità dei contesti familiari a supporto dei quali si attivano gli interventi di affido e della conseguente necessità di esperire progetti integrati dove l'aspetto economico assume un valore relativo e finalizzato alla gestione complessiva del progetto;
- b) dalla improponibilità della scelta del modo di somministrazione degli alimenti ex art. 433 c.c. (assegno alimentare o accoglienza nella propria casa) in quanto i provvedimenti di affido si rendono spesso necessari, a tutela dei minori, anche in contrasto con il desiderio dei genitori di trattenerli presso di sé;
- c) dalla necessità di prevenire inutili contenziosi che rischierebbero di compromettere l'attività di sostegno psicosociale ai nuclei familiari coinvolti .

Il contributo per l'affido di minori a famiglie o a persone singole affidatarie su proposta dei Servizi Sociali o del Tribunale per i minorenni, viene erogato indipendentemente dal reddito dell'affidatario, a titolo di rimborso spese per il mantenimento.

La quota viene definita in base alla valutazione del Servizio Sociale, con proposta scritta.

L'intervento ha carattere continuativo.

## TITOLO IV

### TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOGGETTI A PRESTAZIONI AGEVOLATE

#### **Art. 17 - Assistenza domiciliare**

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale effettuate prevalentemente al domicilio di soggetti quali anziani, portatori di handicap, nuclei familiari con minori a rischio di emarginazione e, comunque, in favore di quei soggetti che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia.

All'utente è richiesto il concorso al costo del servizio.

Il costo del servizio, la tariffa, nonché la percentuale di sgravio sul costo orario sono stabilite dal Consiglio Comunale in occasione della definizione delle Tariffe per i servizi a domanda individuale.

#### **Art. 18 - Consegna pasti a domicilio**

Nell'ambito dei servizi forniti ad anziani in difficoltà e portatori di handicap, i servizi sociali provvedono la consegna dei pasti al domicilio.

I pasti, prodotti e cucinati, sono a carico dell'utente; il corrispettivo viene versato direttamente alla struttura. Qualora i pasti fossero forniti tramite l'amministrazione comunale il costo e la compartecipazione ad esso verranno definiti nel Tariffario dei servizi a domanda individuale.

Il trasporto e la consegna viene effettuata richiedendo una compartecipazione al costo del servizio. Il costo del servizio, la tariffa, nonché le percentuali di sgravio, sono attualmente stabilite dal Consiglio Comunale in occasione della definizione delle Tariffe per i servizi a domanda individuale.

#### **Art. 19 - Trasporto.**

Il servizio di trasporto viene effettuato a favore di soggetti portatori di handicap, persone anziane, minori, soggetti a rischio di emarginazione con impossibilità motivata a raggiungere autonomamente centri riabilitativi, ospedalieri, socio-formativi, ecc. Il servizio viene attivato compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative dell'Amministrazione Comunale.

Il costo del servizio, le tariffe, nonché le quote percentuali di sgravio, vengono stabilite e aggiornate annualmente dal Consiglio Comunale in occasione della definizione delle Tariffe dei Servizi Pubblici a domanda individuale.

#### **Art. 20 - Inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap o esposti a rischio di emarginazione.**

Gli interventi attivati a sostegno dell'inserimento lavorativo, quali contributi per borse lavoro e tirocini lavorativi dei soggetti portatori di handicap o esposti a rischio di emarginazione sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 21 - Asilo nido**

L'Asilo Nido è un servizio offerto a bambini da zero a tre anni, per venire incontro alle esigenze educative e di assistenza di genitori che lavorano.

Le modalità di accesso e frequenza del Servizio sono definite nel regolamento dell'Asilo Nido.

In caso di particolari situazioni familiari, il responsabile del Settore, su proposta dell'assistente sociale, con proprio provvedimento, può promuovere l'inserimento presso l'asilo nido, anche in esonero totale dalla

contribuzione al costo del servizio.

Il costo del servizio, le tariffe, nonché la percentuale di sgravio sul costo del servizio, sono stabilite dal Consiglio Comunale in occasione della definizione delle Tariffe per i servizi a domanda individuale.

#### **Art. 22 - Servizi relativi al diritto allo studio**

Gli interventi relativi al Diritto allo studio ( mensa, trasporto scolastico, pre-post scuola, assistenza alla mensa ... ) sono servizi scolastici integrativi diretti a tutti gli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo di Castellanza che ne facciano richiesta.

Il costo di tali servizi e le quote di sgravio sono stabilite dal Consiglio Comunale in occasione della definizione delle Tariffe per i servizi a domanda individuale.

## TITOLO V

### PROCEDURE

#### **Art. 23 – Procedura per la richiesta di servizi a tariffe agevolate**

Per l'erogazione di servizi a tariffe agevolate si richiede la presentazione dell'attestazione dell'Isee, come previsto nel Regolamento per l'applicazione dell'Isee.

#### **Art. 24 - Procedura per la richiesta di contributi da parte di persone singole o nuclei famigliari**

Per l'erogazione di un contributo ai fini dell'assistenza economica o dell'integrazione di una retta, l'interessato o il legale rappresentante, nel caso di minore o inabilitato o interdetto, dovrà presentare apposita domanda correlata dalla seguente documentazione:

- Autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale ed il possesso di beni mobili e/o immobili, oltre quelli di prima necessità o dichiarazione sostitutiva per la richiesta delle prestazioni economiche agevolate;
- Autocertificazione attestante l'erogazione di redditi assistenziali o pensionistici (pensione sociale, indennità di accompagnamento, ecc...) In caso di disoccupazione, certificato rilasciato dall'agenzia circoscrizionale per l'impiego,
- Eventuali ricevute del pagamento dell'affitto dell'anno cui riferiscono i redditi;
- Eventuali documenti ritenuti utili ai fini della concessione del contributo o del servizio richiesto.

Qualora la domanda non sia integrata dalla documentazione e dalle informazioni richieste entro 30 gg., decade.

#### **Art. 25 Istruttoria per la concessione di contributi da parte di persone singole o nuclei familiari.**

Il Responsabile del Procedimento, ricevuta la domanda, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e ogni altro presupposto rilevante al fine della concessione del contributo o dell'accesso al servizio, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- c) chiede, se nel caso, il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete;
- d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche avvalendosi della collaborazione di altri Settori dell'Amministrazione Comunale;
- e) adotta i provvedimenti necessari per rispondere alle esigenze del richiedente.

A conclusione della fase istruttoria l'assistente sociale, ai fini dell'erogazione del contributo o integrazione economica, redige una relazione e/o progetto (che verrà conservato agli atti dell'ufficio Servizi Sociali per ragioni di riservatezza) circa il soggetto richiedente e i suoi familiari, individuando e proponendo il contributo o l'erogazione del servizio più idoneo.

#### **Art. 26 – Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda**

Il Responsabile del Settore, cui in base alle normative vigenti ed ai regolamenti comunali in materia, sono attribuiti compiti di gestione, terminati gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda.

Il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le motivazioni generali del provvedimento di accoglimento o reiezione della domanda;
- b) la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento.

#### **Art. 27 - Erogazione di contributi straordinari**

Il Responsabile di Settore, sulla base dei criteri forniti dall'Amministrazione comunale, dispone l'erogazione di contributi economici straordinari, alla persona o nucleo familiare, motivati da interventi particolari che rivestono carattere di eccezionalità e imprevedibilità e, comunque, eventuali richieste particolari che non siano ricomprese nel presente regolamento.

#### **Art. 28 Termine per la conclusione del procedimento**

Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è fissato nell'apposito regolamento Comunale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 241/90.

Per quanto riguarda i contributi economici urgenti l'erogazione verrà disposta dall'Assistente Sociale che provvederà tramite l'Ufficio Economato, nella misura massima di L. 200.000 annualmente aggiornata sulla base dell'incremento Istat.

#### **Art. 29- Norma finale**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione, per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, successiva all'esecutività dello stesso.
3. Le successive norme di legge in contrasto con il presente regolamento sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento nel presente regolamento .

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE  
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

*Parte I*

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di *seguito* elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

*Parte II- Definizione del patrimonio.*

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui-contratti per l'acquisto di tali immobili .

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, franchigia riferita al patrimonio di tutto i nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà'.

Tabella 2  
LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
I	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.  
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.  
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.  
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

## INDICE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Procedimento

### TITOLO II

#### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED UTILIZZO DI STRUTTURE PUBBLICHE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Procedura per la richiesta di contributi ordinari da parte di Enti Pubblici e Privati

Art. 6 Istruttoria della domanda di contributo ordinario

Art. 7 Procedura per la richiesta di contributi straordinari da parte di Enti Pubblici o Privati

Art. 8 Istruttoria della domanda di contributo straordinario

Art. 9 - Utilizzo di strutture pubbliche

### TITOLO III

#### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DICONTRIBUTO ECONOMICO

Art. 10 Destinatari

Art. 11 Individuazione del minimo vitale e della situazione economica dei richiedenti e dei parenti tenuti gli alimenti ex art. 433 c.c.

Art. 12 Criteri per la determinazione della situazione economica dei soggetti obbligati agli alimenti

Art. 13 Assistenza economica a persone singole e nuclei familiari

Art. 14 Contributo per integrazioni rette derivanti da inserimenti in strutture residenziali

Art. 15 Contributo sostitutivo al ricovero

Art. 16 Affidamento di minori a famiglie, Comunità, Istituti

### TITOLO IV

#### TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOGGETTI A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 17 Assistenza domiciliare

Art. 18 Consegna pasti a domicilio

Art. 19 Trasporto

Art. 20 Inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap o esposti a rischio di emarginazione

Art. 21 Asilo Nido

Art. 22 Servizi relativi al diritto allo studio

### TITOLO V

#### PROCEDURE

Art. 23 Procedura per la richiesta di servizi a tariffe agevolate

Art. 24 Procedura per la richiesta di contributi da parte di persone singole o nuclei familiari

Art. 25 Istruttoria per la concessione di contributi a persone singole o nuclei familiari Art.

26 Provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda

Art. 27 Erogazione di contributi straordinari

Art. 28 Termine per la conclusione del procedimento

Art. 29 Norma finale